



Sent. n. 120/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Alberto Mingarelli Presidente

dott. Pierpaolo Grasso Consigliere relatore

dott. Andrea Costa Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 37795** del registro di segreteria, sul conto giudiziale n. 16278 reso dalla Sig.ra Argese Grazia (C.F. RGSGRZ67H69E986X), nella qualità di Economo del Comune di Martina Franca, per l'esercizio finanziario 2020;

Visto l'atto di deferimento del Magistrato istruttore n. 575/2024;

Uditi nell'udienza pubblica del 16 aprile 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Maria Teresa Savino - relatore il Consigliere Pierpaolo Grasso -, il P.M., in persona del S.P.G. Pierlorenzo Campa, nonché l'agente contabile;

Esaminati gli atti di causa;

FATTO E DIRITTO

1. Con la relazione indicata in epigrafe, il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento al Collegio del suindicato conto giudiziale, rilevando diverse irregolarità che possono di seguito riassumersi:

1) Inesattezza nella compilazione delle informazioni contabili in quanto il conto divergerebbe dai contenuti tipo di cui al modello ufficiale al d.p.r. n. 194/1996. Sotto questo profilo ha osservato il deferente che, sebbene nella parte destra dello stesso, relativo allo “scarico”, siano correttamente indicate le quantità e gli importi di tutti i buoni economici emessi nell’anno, mancano l’indicazione della tipologia delle spese, gli estremi delle determinazioni di approvazione periodica delle stesse, nonché gli estremi della reversale di restituzione dell’anticipazione.

Inoltre, la colonna dedicata ai versamenti in tesoreria non sarebbe stata correttamente compilata in quanto si sarebbe dovuto indicare la differenza fra il totale ricevuto e le spese effettivamente sostenute dall'Economo.

Anche la colonna di sinistra sarebbe caratterizzata da una incongruenza in quanto alla voce “reintegri” sono stati inseriti i rimborsi per le spese sostenute tramite il servizio economale che, afferendo alla liquidazione di spese già impegnate, non avrebbero dovuto essere annotate fra le informazioni contabili.

2) Indeterminatezza del quadro normativo di riferimento.

Al riguardo, dopo aver richiamato la disciplina comunale applicata alla fattispecie in questione e dopo aver evidenziato la necessità di una sua rivisitazione in ragione della sua vetustà, ne ha rimarcato il carattere generico in assenza di una previsione della consistenza iniziale del fondo, di un limite di utilizzo, delle modalità di stanziamento delle anticipazione e dei reintegri e dell'importo massimo di ogni singola spesa richiamato solo nel regolamento economale e non anche nel regolamento di contabilità.

Ciò consentirebbe all'Amministrazione di godere di un'ampia discrezionalità

	nella gestione economale e nello stanziamento del budget destinato	
	all'Economo che, invero, sarebbe chiamato a gestire somme elevate; al	
	riguardo ha evidenziato che la prassi di restituire la differenza fra quanto	
	anticipato e quanto speso trimestralmente piuttosto che annualmente si	
	inquadrebbene nell'eccessiva disponibilità di somme ad egli assegnate.	
	3) Mancanza di un provvedimento iniziale di attribuzione delle anticipazioni	
	economali, sebbene i mandati di pagamento, a seguito di un riscontro tramite	
	il sistema SIOPE, risultano correttamente contabilizzati.	
	4) Procedimento di spesa economale "invertito", con spese impegnate ed	
	autorizzate ad inizio anno nelle singole poste di bilancio.	
	Nella specie il Magistrato istruttore ha evidenziato che l'Economo	
	opererebbe a seguito di impegni di spesa autorizzati e programmati dal	
	Responsabile del servizio finanziario, invertendo la normale gestione	
	economale secondo la quale l'Economo è chiamato al pagamento delle	
	spese minute ed urgenti – salvo ratifica del Responsabile del servizio	
	finanziario che procede, poi, ad imputare le spese effettuata ai relativi	
	capitoli di bilancio.	
	Ne ha dedotto, quindi, l'utilizzabilità della cassa economale per far fronte a	
	spese ampiamente programmate che avrebbero potuto essere sostenute con	
	l'ordinaria procedura di spesa.	
	A tal proposito ha successivamente evidenziato il tendenziale ricorso agli	
	stessi fornitori, a discapito del confronto concorrenziale.	
	5) Diverse spese, elencate nella relazione, sono state superiori al limite	
	previsto dal regolamento del servizio economale (pari ad € 250,00), per un	
	importo complessivo pari ad € 5.126,19.	
	3	

	2. Con memoria depositata in giudizio, l'Agente contabile, unitamente al	
	Responsabile del servizio finanziario comunale, ha presentato osservazioni	
	in merito ai profili di irregolarità sopra illustrati, fornendo alcuni chiarimenti	
	che si esporranno unitamente all'esame dei rilievi sopra indicati.	
	3. La Procura regionale ha depositato le proprie conclusioni, chiedendo la	
	declaratoria di irregolarità, raccomandando di uniformarsi alle prescrizioni	
	del Magistrato istruttore, nonché l'addebito a carico dell'Agente contabile	
	della somma pari ad € 4.824,59 corrispondenti all'importo complessivo dei	
	buoni economali superiori ai limiti previsti dal vigente Regolamento.	
	3. All'udienza del 16 aprile 2025 le parti hanno concluso come da verbale	
	d'udienza.	
	La causa è stata dunque posta in decisione.	
	4. Analizzando i singoli profili evidenziati dal Magistrato istruttore, il	
	Collegio non può che confermare l'irregolarità sotto un profilo formale del	
	conto giudiziale in oggetto.	
	4.1. Con riferimento alla prima osservazione è sufficiente evidenziare che,	
	nella memoria depositata, l'Amministrazione e l'Agente contabile danno	
	contezza della sollevata questione avendo cura di specificare che la stessa	
	era dovuta ad un problema del vecchio <i>software</i> di contabilità in uso fino al	
	2023 e che dovrebbe essere stata risolta dal 2024.	
	4.2 Con riferimento alla seconda osservazione, la Sezione prende atto dei	
	chiarimenti forniti, sia con riferimento agli adeguamenti del quadro	
	normativo interno adottato dall'Ente con provvedimenti del 2024 e del 2025,	
	sia delle motivazioni addotte per le quali si è proceduto ad una	
	rendicontazione trimestrale.	
	4	

	4.3 Con riferimento alle osservazioni di cui ai numeri 3 e 4 delle premesse in fatto, il Collegio evidenzia che l'Amministrazione, dopo aver fornito le proprie giustificazioni – non convincenti in quanto proceduralmente non corrette-, ha rassicurato che provvederà ad adeguarsi e ad effettuare le dovute correzioni al fine di evitare “l’inversione” procedimentale sottolineata dal Magistrato istruttore.	
	4.4 Per quanto attiene, infine, alle osservazioni aventi ad oggetto il tendenziale ricorso agli stessi fornitori, l'effettuazione di spese non urgenti ma programmabili, nonché il superamento per alcune spese del limite previsto dal regolamento economale, il Collegio, pur prendendo atto delle considerazioni fornite dall'Amministrazione e dall'Agente contabile volte ad escludere, per la modestia degli importi, l'assenza di programmazione, ad addossare agli uffici richiedenti la scelta di ricorrere sempre agli stessi fornitori, nonché a ritenere non sussistente un limite per l'effettuazione delle spese economali, deve rimarcare che quanto sollevato dal Magistrato istruttore, a prescindere dall'effettiva esistenza o meno di un concreto <i>vulnus</i> ai principi generali di buona amministrazione, pongono in evidenza che la gestione economale sia stata svolta in assenza di chiare e specifiche disposizioni idonee a garantire, in linea di principio, il rispetto dei valori cui deve tendere la gestione economale e la pubblica amministrazione.	
	Indubbio appare, infine, l'avvenuto superamento del limite di spesa previsto dal regolamento economale (non superabile, nonostante la sua vetustà, dall'assenza di disposizioni analoghe nel regolamento di contabilità) e dell'assenza del requisito dell'urgenza in capo ad alcune spese effettuate, elementi che, di per sé soli, giustificano la declaratoria di irregolarità.	
	5	

[illegible]